

## NOVITA' SULLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 183/2011) ed alle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), **dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.** Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dall'autocertificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

A partire tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d'ufficio.

**L'Ufficio Anagrafe e di Stato Civile rilasceranno, quindi, esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.**

Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura **“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”** e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del D.P.R. 642/1972.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445), non è soggetta all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.

### **D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa modificato dall'art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità)**

#### *Art. 40. Certificati*

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»

#### *Art. 74. Violazione dei doveri d'ufficio.*

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02

### **L'autocertificazione: cos'è**

E' una dichiarazione firmata dall'interessato che sostituisce i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Cosa si può "autocertificare"

- nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato civile (celibe, nubile, coniugato ecc.) e di famiglia
- esistenza in vita
- nascita di un figlio
- morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente
- obblighi militari
- iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titoli di studio o qualifiche professionali
- esami sostenuti
- titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica
- reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione degli importi corrisposti
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell'Anagrafe Tributaria
- disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
- qualità di studente o di casalinga
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- assenza di condanne penali
- vivenza a carico
- tutti i dati a loro diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile.

### **Come si fa**

Si sottoscrive la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.

**Dal 01.02.2012, tramite questo Sito Internet, ciascun residente (o iscritto all'AIRE), previa registrazione nella Sezione "Cittadino" ed ottenimento della password, può accedere e controllare i propri dati personali, nonché compilare e stampare i moduli per l'autocertificazione.**

**Oppure, gli stessi moduli possono essere ritirati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.**

### **Validità**

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).